N. 00571/2011REG.PROV.COLL. N. 05821/2010 REG.RIC. N. 05926/2010 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5821 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C S.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.

, con domicilio eletto presso l'avv.

in

Roma,

#### contro

Comune di Q in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. , con domicilio eletto presso l'avv. in Roma, via

#### nei confronti di

Spa - Soc. Coop. A r.l. e in proprio,in

27/01/2011

persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli , con domicilio avv. in Roma, via eletto presso l'avv. C Servizi Spa, G 5: It Srl I: Spa - Società con Socio Unico; Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. con domicilio eletto presso l'avv. in Roma, , rappresentato e difeso dagli avv. in con domicilio eletto presso l'avv. Roma, sul ricorso numero di registro generale 5926 del 2010, proposto da:

#### contro

Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata

con

in Roma, via

G

e difesa dagli avv.

domicilio eletto presso l'avv.

Comune di Q , in persona del Sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto presso l'avv. in Roma, via 3;

### nei confronti di

pag. 2 di 17 27/01/2011

S1 - Società Manutenzione S.p.A. quale capogruppo mandataria Ati e in proprio., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.

con domicilio

eletto presso l'avv.

in Roma, via ( Ati

Sc A R.L.;

; Consiglio Nazionale dei

Periti Industriali e dei Periti Laureati, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.

con domicilio eletto presso l'avv.

in

Roma,

# per la riforma

quanto al ricorso n. 5821 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01361/2010, resa tra le parti, concernente FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICACIA ENERGETICA

quanto al ricorso n. 5926 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01361/2010, resa tra le parti, concernente FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICACIA ENERGETICA

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

27/01/2011

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Qu

in proprio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons.

Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO**

Con separati ricorsi dinanzi al Tar Sardegna, la società C: e la società G: i, rispettivamente classificatesi al quarto ed al secondo posto della graduatoria all'esito della gara per l'affidamento da parte del Comune di della gestione ventennale del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale, hanno impugnato l'aggiudicazione al

La C: na contestato l'ammissione della prima graduata per l'incompetenza del tecnico sottoscrittore del progetto, perito industriale, a redigere progetti comprensivi di opere ingegneristiche, la mancanza in capo ad mandante, della qualificazione

idonea alla gestione degli impianti nonché del requisito tecnico di ammissione consistente nell'avere già gestito almeno 500 punti luce; della seconda graduata , per essere state emesse due sentenze di condanna nei confronti di istitore cessato e poi deceduto nel triennio anteriore all'indizione della gara e per assenza del requisito tecnico di ammissione; della terza graduata IT-per assenza della certificazione di qualità e di qualificazione SOA adeguata; ha poi obiettato la non conformità dell'offerta economica sia di che di It-ai criteri espressi nel bando. Ha proposto ricorso incidentale la società Gi sostenendo la necessità di esclusione della ricorrente

La G , con il proprio ricorso principale, ha contestato l'ammissione della aggiudicataria per violazione dell'art. 23 bis della legge 6.8.2008 n. 133 , per insufficienza della dichiarazione di moralità nei confronti di rappresentanti della St cessati nel triennio, per mancanza di misure di dissociazione nei confronti dell'ex rappresentante legale di At per inidoneità della sottoscrizione del progetto da parte di perito industriale, per mancanza dei requisiti tecnici di ammissione e per inidoneità dell'offerta economica.

Ha proposto ricorso incidentale la società A assumendo l'insufficienza del contratto di avvalimento utilizzato da G per comprovare il requisito tecnico, l'assenza di dichiarazione di moralità di otto procuratori speciali e di un istitore cessato nel triennio.

pag. 5 di 17

Oltre al Comune resistente ed alla controinteressata, si sono costituiti in giudizio intervenendo ad opponendum il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed il progettista per sostenere la sufficienza del titolo professionale ai fini della redazione del progetto.

Il Tar Sardegna, riuniti i ricorsi, ha respinto sia il ricorso incidentale , quest'ultimo per sia quello principale di C di G infondatezza delle censure rivolte contro l'ammissione dell'aggiudicataria e per carenza di interesse quanto ai motivi rivolti contro l'ammissione delle altre imprese che la precedevano in graduatoria. Ha poi accolto il ricorso incidentale di S per genericità ed indefinitezza del contratto di avvalimento presentato da e per mancata presentazione delle dichiarazioni di moralità G da parte di procuratori speciali e dichiarato improcedibile il ricorso di quest'ultima.

Impugnano la sentenza entrambe le imprese soccombenti.

conto della mancata dimostrazione della gestione di almeno 500 punti luce da parte della mandante , come richiesto dal bando; della mancanza di idonea misura di dissociazione della A nei confronti di un amministratore cessato nel triennio

nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento nel 1993 per abuso d'ufficio; della inidoneità del titolo di perito industriale ai fini della progettazione, comprendente opere ingegneristiche; della mancanza in capo ad di

pag. 6 di 17 27/01/2011

qualificazione per la gestione di impianti di illuminazione, anche alla luce delle risultanze della certificazione della camera di commercio; della non conformità dell'offerta economica ai criteri esposti nel disciplinare di gara. Ha riproposto i motivi a sostegno dell'esclusione delle imprese precedenti ( in graduatoria. Con motivi aggiunti, ha esteso l'impugnativa alla nota del 19.10.2010 con cui il Comune ha convocato l'aggiudicataria per la stipula del contratto.

G impugna la sentenza di primo grado per avere erroneamente il Tar accolto il ricorso incidentale di attesa l'idoneità del contratto di avvalimento con dichiarazione d'obbligo di , dotata del requisito tecnico, e l'insussistenza di un obbligo di rendere le dichiarazioni di moralità nei confronti di procuratori,nei cui confronti non vi erano peraltro condanne penali. Ripropone quindi le censure non esaminate in primo grado a sostegno dell'esclusione del

Si sono costituiti in resistenza il Comune e la controinteressata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Sono altresì intervenuti anche in secondo grado il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati ed il sig. insistendo nelle ragioni già spiegate in primo grado.

Tutte le parti hanno depositato ampie memorie in vista dell'udienza di discussione.

All'udienza del 30 novembre 2010 i ricorsi sono stati discussi ed il Collegio se ne è riservata la decisione.

pag. 7 di 17

#### **DIRITTO**

1.Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2.Occorre esaminare i motivi dell'appello di C con cui si censura la sentenza di primo grado per non aver accolto i motivi di esclusione della aggiudicataria peraltro in buona parte comuni anche all'impugnazione di

del requisito 3.In merito al possesso da parte della mandante di idoneità professionale (art. 10.2 del disciplinare: "essere iscritte alla competente camera di commercio...per attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica ovvero per attività ad essa assimilabile") e di capacità tecnica e professionale (art.10.6 del disciplinare:"le mandanti dovranno avere eseguito almeno un contratto avente le caratteristiche indicate nella lettera p) medesima in un comune che prevede la gestione di almeno 500 centri luminosi"), si rileva che la certificazione della Camera di Commercio evidenzia, relativamente di relativa all'impresa all'oggetto sociale, tra le altre attività, quella di gestione di servizi integrati/multi servizi rivolti agli immobili civili , industriali e di qualsiasi natura e quella di progettazione, realizzazione, conduzione ed effettuazione di manutenzione di impianti elettrici interni ed esterni e di impianti di illuminazione pubblica e di aree sportive.

Il Collegio ritiene che il requisito sia soddisfatto poichè l'attività di "conduzione" di impianti di illuminazione pubblica equivale

(secondo la specifica previsione del bando di svolgimento anche di attività assimilabile) alla loro gestione. Inoltre, è da confermare l'assunto per cui il concetto di "manutenzione" non riguarda esclusivamente la materia dei lavori, ma rientra nelle categorie oggetto degli appalti di servizi (Cons. Stato Sez. V, 31.1.2006, n. 348). Sicchè può affermarsi che l'attività della mandante, come certificata dalla camera di commercio, permette di riconoscere l'idoneità professionale richiesta per la partecipazione alla gara senza necessità di ulteriore certificazione.

Quanto alla capacità tecnica e professionale, da dimostrarsi attraverso l'esecuzione di un contratto in un comune che preveda la gestione di almeno 500 punti luminosi, è dimostrato per tabulas (scrittura privata allegata al certificato di esecuzione del servizio di gestione, esercizio e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica con 3.500 punti luce del Comune di

in data 26 agosto 2009) che in base alla ripartizione delle prestazioni dell'ATI cui ha partecipato in qualità di mandante, su di essa gravava l'obbligo di attività in relazione all'80 per cento dell'illuminazione pubblica e impianti semaforici oltre che, secondo competenza nel rispetto delle quote assunte, alla manutenzione straordinaria e su richiesta.

Tanto basta per respingere il motivo di appello.

4. In ordine al mancato compimento di idonei atti di dissociazione dell'impresa rispetto al comportamento di un amministratore cessato

pag. 9 di 17

nel triennio anteriore all'indizione della gara e nei cui confronti era stata emessa una sentenza di patteggiamento per il reato di abuso d'ufficio, ritiene il Collegio che, mediante l'ammissione alla gara, la stazione appaltante abbia compiuto la valutazione di competenza sulla non gravità del reato commesso, con conseguente esonero, come stabilito dal Tar, dell'impresa dal compimento di atti di dissociazione dalla condotta dell'ex amministratore.

Invero, il reato per la quale è stata patteggiata la pena (art. 323 c.p., abuso d'ufficio), non rientra tra quelli di cui all'art. 45 della direttiva CE2004/18 comportanti l'esclusione automatica dalla gara anche nei riguardi di soggetti cessati da cariche sociali, in mancanza di idonei atti dissociativi, ma appartiene al novero di quelli di cui deve essere valutata dalla stazione appaltante la gravità in danno dello Stato o della Comunità e l'incidenza sulla moralità professionale, con la disamina, in concreto, delle caratteristiche dell'appalto, del tipo di condanna, della natura e delle modalità di commissione del reato, in assenza di parametri normativi fissi e predeterminati (Cons. St. Sez. V, 23.3.2009, n. 173).

Non sono stati, sul punto, addotti elementi tali da confutare la valutazione di non incidenza compiuta dalla stazione appaltante mediante l'ammissione a gara dell'impresa, che, al contrario, assume la tenuità del fatto contestato, riconosciuta anche dall'autorità giudicante, consistente nell'avere il , quando era Sindaco di un Comune, e dunque al di fuori di un'attività imprenditoriale,

pag. 10 di 17 27/01/2011

disposto la sospensione di cartelle esattoriali del valore complessivo di 1.600.000 lire.

Pertanto, il Collegio ritiene insuperabile la valutazione compiuta dall'amministrazione, tale da rendere in effetti superfluo, come stabilito dal primo giudice, l'accertamento di validi atti di dissociazione, necessari solo quando sussista il presupposto della ritenuta gravità del reato (Cons. Stato, Sez. V, 14.9.2010, n.6894).

5. Parimenti da respingere è il motivo riguardante l'inidoneità del titolo professionale di perito industriale ai fini della sottoscrizione del progetto.

Vale la pena evidenziare che nell'appalto in discussione , avuto riguardo all'oggetto delle prestazioni e per esplicita prescrizione del bando, in considerazione della durata, delle componenti economiche e del complesso del contratto, i lavori rivestono carattere accessorio rispetto ai servizi. Peraltro, se, come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008), non priva di rilievo è altresì la circostanza che la progettazione di opere edilizie accessorie , relativa alla realizzazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione, risulta redatta e firmata da un ingegnere , iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di , così come altri

pag. 11 di 17 27/01/2011

ingegneri hanno fatto parte del gruppo di lavoro che ha provveduto a redigere la progettazione sotto la

responsabilità del perito industriale

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione del progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale. Anche sotto questo profilo, quindi, l'appello è da respingere.

6. Quanto al motivo di appello relativo alla erronea valutazione da parte del Tar della corrispondenza dell'offerta economica dell'aggiudicataria ai criteri esposti nell'art. 5 del capitolato, esso è smentito per tabulas.

L'art. 5 del capitolato prevede che il finanziamento di interventi aggiuntivi (di rifacimento, ammodernamento, ecc.) ulteriori rispetto a quelli minimi previsti nel progetto preliminare posto a base di gara siano finanziati attraverso economie sul costo dell'energia, sul ribasso d'asta offerto sul canone annuo destinato all'esercizio ed alla manutenzione e sul ribasso d'asta offerto sul canone annuo diretto a remunerare i lavori di rifacimento ed ammodernamento indicati nel progetto preliminare posto a base di gara. Vi deve essere, quindi, corrispondenza tra la rata annua e la somma risultante dal risparmio energetico, dal ribasso d'asta sulla quota di canone destinato alla manutenzione e dal ribasso d'asta sul canone annuo diretto a remunerare i lavori del progetto preliminare.

pag. 12 di 17 27/01/2011

Tale corrispondenza , contestata dall'appellante , risulta invece dimostrata dall'offerta di ove si ponga mente alla sommatoria tra il risparmio netto a beneficio dell'amministrazione da destinarsi agli interventi aggiuntivi indicato nella terza colonna di pag. 2 ed i valori di ribassi d'asta K1 e K2 indicati a pag.3 , che coincide con la rata annua costante per gli interventi aggiuntivi indicata a pag. 6 (312.311,28 + 34.211,35 + 129.151,85 = 475.667,76). Condivisibilmente, quindi, il Tar ha tratto dalla coincidenza di tali valori e, comunque, dalla sostanziale capienza e sufficienza dei risparmi per la copertura degli interventi aggiuntivi, indicati in misura assai maggiore nell'offerta rispetto all'offerta di

7. Inammissibile è l' impugnazione per saltum, mediante motivi aggiunti articolati in grado di appello, della nota di convocazione dell'aggiudicataria per la conclusione del contratto, ammesso che all'atto possa essere riconosciuta una portata autonomamente lesiva. Invero, ogni provvedimento sopravvenuto, ancorchè successivo alla decisione di primo grado, sebbene sottoposto a contestazione solo per vizi di invalidità derivata dal provvedimento impugnato e non per vizi autonomi, può essere unicamente impugnato con ricorso in primo grado, ovvero con ricorso straordinario.

Al pari, non può avere ingresso il motivo, dedotto per la prima volta con la memoria del 18 novembre 2010, circa l'incapacità a contrarre della per essere affidataria in via diretta di altro servizio.

pag. 13 di 17 27/01/2011

Trattandosi di censura sollevata dopo la scadenza del termine perentorio previsto per l'appello e senza notifica alle controparti (avvenuta successivamente in sede di motivi aggiunti), diretta ad ampliare il thema decidendum, , essa va dichiarata inammissibile.

- 8. Il rigetto dell'appello riguardo ai motivi di esclusione dell'aggiudicataria esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi rivolti contro l'ammissione delle altre imprese meglio graduate rispetto all'appellante.
- 9. Venendo all'appello dell'impresa , occorre valutare i motivi rivolti contro la pronuncia di accoglimento del ricorso incidentale di
- 10. Il primo motivo è infondato.

Il Tar ha ritenuto insufficiente il contenuto del contratto di avvalimento prodotto dall'impresa al fine di usufruire del requisito tecnico professionale posseduto da altra società, attesa la assoluta genericità del rapporto obbligatorio tra ausiliaria e concorrente.

Secondo piani principi, in virtù dell'avvalimento agli operatori economici è riconosciuto il diritto di avvalersi delle capacità di altri soggetti , al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di gara , a condizione di permettere all'amministrazione di verificare in ogni momento della durata dell'appalto la disponibilità di tali capacità da parte del contraente (ex multis, Cons. St. Sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2956; Sez. V, 19.3.2009, n. 1624; 10 febbraio 2009, n. 743).

pag. 14 di 17 27/01/2011

Per questa ragione, ai sensi dell'art. 49 del codice dei contratti pubblici, l'impresa ausiliaria deve obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, in maniera chiara e senza riserve, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le capacità e le risorse necessarie di cui è carente il ricorrente.

Nel contratto prodotto, per converso, tale obbligo appare espresso in maniera contraddittoria e limitata ,oltre che, come riconosciuto dal Tar, generica.

Per quanto disposto ai punti 4 e 5 del contratto, invero, la messa a disposizione del possesso del requisito – peraltro oggetto di una semplice richiesta da parte della concorrente - viene spiegata, nel suo contenuto, come obbligo di fornire "informazioni, proposte, suggerimenti e consigli" alla concorrente, in un senso assai riduttivo, che sostanzia la prestazione in una mera attività di consulenza, sottoposta anche ad un limite temporale ("fino all'acquisizione del requisito di capacità tecnica oggetto di avvalimento"), in contrasto con quanto disposto dall'art. 49, comma 2, lett. f) del codice dei contratti pubblici, con risultati elusivi dello scopo dell'avvalimento.

Nè alla dichiarazione unilaterale ex art. 49, comma 2 lett. d) del d. lgs n. 163 del 2006, in cui si ripete il dettato della disposizione di legge, può riconnettersi prevalenza rispetto al contratto, tale da poterne superare ed integrare il contenuto, mancando in essa ,peraltro, ogni riferimento alla fornitura dei requisiti.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha inteso non adempiuto

pag. 15 di 17 27/01/2011

l'obbligo di cui all'art. 49 come risultante dal contratto.

- 11. Il rigetto del motivo, con conseguente conferma della sussistenza delle ragioni di esclusione della seconda classificata e della dichiarazione di improcedibilità del suo ricorso, esimono il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi.
- 12. In conclusione, vanno respinti entrambi gli appelli riuniti.
- 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

## P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:

riunisce gli appelli n.R.G. 5821/2010 e n. R.G. 5926/2010; respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;

condanna ciascuno degli appellanti al pagamento di euro 3.000,00 per spese di giudizio, da suddividersi tra le parti appellate costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

pag. 16 di 17 27/01/2011

# Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

# L'ESTENSORE

# IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

pag. 17 di 17 27/01/2011

*Guerino Terri A V V O C A T O*Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO
Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

Isabella Maria Sioppani AVVOCATO Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 068417827

# **CONSIGLIO DISTATO**

Sez. V Nrg 5926/2010

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

contro

S.p.A. e nei confronti di

C

## **INDICE**

a) Memoria di Costituzione nel ricorso in appello n. 5926/2010 della

S.p.A.;

- b) ricorso in appello avversato;
- 1. Ministero dell'Istruzione prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1967;
- 2. Ministero dell'Istruzione prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1970;
- 3. Ministero dell'Istruzione prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1980;
- 4. Ministero dell'Istruzione prova scritta e/ scritto grafica esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica sessione 1984;
- 5. Curriculum professionale Per. Ind.

5 bis Curriculum professionale Per. Ind.

- integrazione;

- 6. Parere pro veritate del 29.03.2004 Prof. Vito Carrescia;
- 7. Parere pro veritate del 10.3.2004 Prof. Ing. Alfredo Sacchi;
- 8. Nota Prefettura di Terni;
- 9. Progetto esecutivo appalto SMAIL con calcoli plinti per palificazione;
- 10. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10 (D.P.R. 26.8.1993 n. 412)"- Preambolo;
- 11. L. 30 dicembre 1991, n. 428, recante "Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche a fini di sicurezza di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature";
- 12. Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999;

Roma, 14 ottobre 2010

Avv. Guerino Fern

Avv. Isabella Maria Stoppani

#### Avv. Isabella Maria STOPPANI

COPIA

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

#### ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V

#### Memoria di costituzione

#### per

il Consiglio Nazionale e dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, corrente in Roma alla Via di San Basilio n. 72, nella persona del Presidente p.t., Per. Ind. Giuseppe Jogna, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Maria Stoppani e Guerino Ferri in virtù di mandato speciale a margine, elettivamente domiciliato in Roma, Via , nello studio della prima

Interveniente ad opponendum

nel ricorso N.º 5926/2010

della Soc. G p.a., società con socio unico, nella persona del legale rapp.te p.t.;

#### contro

-il Comune di

, nella persona del Sindaco p.t.;

-I' A.T.I. tra la Soc.

p.a., in persona del legale rapp.te p.t. ed

Service Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rapp.te p.t.;

-il P.I.

#### per l'annullamento

e/o l'integrale riforma della sentenza 28.5.2010, N.° 1361 del TAR Sardegna – Sez. I, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso, resa sul ricorso N.° 25/2010.

#### **FATTO**

La Soc. p.a. ha partecipato alla gara bandita dal comune di , procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di "Gestione

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

integrata degli impianti di illuminazione pubblica" per la durata di anni 20. Oltre

alla ricorrente, hanno partecipato alla gara i raggruppamenti e le imprese

controinteressate

Nel giudizio di prime cure, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di

aggiudicazione e tutti gli atti ad esso preliminari, connessi e conseguenti, tra gli

altri motivi, per la " Illegittima ammissione alla gara ( e sulla doverosa e

necessaria esclusione) della

s.p.a. -

Service Soc.

Coop. a r.l., con particolare rilievo circa l'affidamento della progettazione a un

Perito Industriale, precisamente al Per. Ind.

non ritenuto

competente allo svolgimento dell'attività professionale oggetto di affidamento.

Con sentenza 28.5.2010, N.°1361, il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Sardegna - Sez. I, ha respinto il ricorso.

Con la presente memoria si costituisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e

dei Periti Industriali Laureati, intervenuto ad opponendum, ed insiste per il rigetto

dell'appello, infondato in fatto e in diritto, esaminando in particolare proprio la

sopracitata censura.

Certamente erronea infatti appare la rappresentazione articolata dall'appellante,

segnatamente in relazione al punto 4) del ricorso, in merito alla violazione e falsa

applicazione della lex specialis di gara (art. 10.2 e 10.6 del disciplinare di gara, con

violazione del R.D. 275/29, circa l'affidamento della progettazione a un Perito

Industriale, precisamente al Per. Ind

che si pretende importi

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

l'illegittimità dell'ammissione alla gara della

Service Soc. Coop. a r.l.

L'appellante eccepisce l'incompetenza del P.I.

dell'offerta formulata dai singoli concorrenti".

a sottoscrivere un

"progetto particolarmente complesso e articolato" che "esula dalle competenze del perito industriale" (pag. 36 del ricorso), trattandosi di un "progetto gestionale e manutentivo, posto a base di gara, che ha costituito un elemento essenziale

Oltre a quanto precede, l'appellante aggiunge (pag.ne 36 e 37 del ricorso) che le attività di scavo e di calcolazione del cemento armato per i plinti di fondazione di sostegno dei pali, "rientrano pacificamente nella professionalità di un ingegnere civile e che dunque anche per questa ragione non possono essere affidate ad un perito industriale".

Orbene, in via assolutamente preliminare, si sottolinea che il ricorso in oggetto contiene una parziale e metagiuridica rappresentazione circa le competenze professionali del Perito Industriale con specializzazione in "Elettrotecnica", che, per quanto si dirà in seguito, comprendono le conoscenze specifiche adeguate e necessarie per lo svolgimento dell'attività del "progetto gestionale e manutentivo, posto a base di gara, che ha costituito un elemento essenziale dell'offerta formulata dai singoli concorrenti", come afferma lo stesso appellante.

Inoltre, l'appellante esclude la competenza professionale del perito industriale alla progettazione dell'impianto di illuminazione de qua, in termini di "assolutezza", procedendo per assiomi e certezze "assolute", adducendo, con eccessiva genericità e carente motivazione, le prescrizioni del disciplinare tecnico quale scontata giustificazione dei propri assunti, onde sostenere che "è di tutta evidenza che il

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

progetto sia tutt'altro che "semplice" e che, de plano fuoriesca dalle competenze

del perito". Conclusione dovute da un lato dalla poca conoscenza di tali

competenze e dall'altro da un'evidente approssimazione.

Del tutto inconferente, infine, appare ogni considerazione, illustrata in atti, in

merito alla competenza alla progettazione dei plinti di fondazione di sostegno dei

pali del P.I. : è ovvio che l'attività edilizia sia estranea alle competenze del

perito industriale elettrotecnico. Tanto ciò è vero che l'elaborato progettuale (che si

deposita) relativo ai plinti di fondazione di sostegno dei pali ed i calcoli del

cemento armato, è stato effettuato, redatto e sottoscritto da un ingegnere civile.

Infatti, la progettazione dei "sostegni" (palificazione) degli impianti di pubblica

illuminazione è ontologicamente autonoma e disgiunta rispetto alla progettazione

impiantistica. Peraltro, la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni, per il cui

svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale, è rigorosamente

personale, atteso che la firma, costituendo l'unico strumento di sicura

riconducibilità del progetto al suo estensore, offre inequivocabilmente la certezza

che il progetto sia stato redatto dal tecnico abilitato che ne assume la relativa

responsabilità" (T.A.R. Calabria, N.º 253/91).

Anche se, poi, non ha valore assoluto neppure l'affermazione che tale attività sia

esclusiva della professione di ingegnere civile, essendo attività professionale

concorrente con le professioni di geometra e perito industriale edile (in termini,

Cons. Stato-Sez. IV, N.º 784/97).

Del tutto correttamente, al contrario, i giudici di prime cure hanno affermato che la

competenza professionale del perito industriale in materia di progettazione di

impianti di illuminazione pubblica è "propria" e, quindi, acclarata, evidenziando

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

legittimamente "che, nel caso di specie, il progetto definitivo ed esecutivo, per è stato redatto da un gruppo di lavoro "misto" a capo del quale vi è il progettista responsabile, perito industriale ma all'interno di esso figurano specifiche figure professionali.

Inoltre, risulta dal progetto esecutivo che le relazioni di calcolo dei basamenti dei pali per illuminazione pubblica è stato specificamente redatto da un Ingegnere. Infondata è, quindi, la censura proposta che prospetta lo sconfinamento delle competenze dei periti industriali, in violazione dell'articolo 16 del regio decreto n. 275 dell'11 febbraio 1929, in quanto nel caso in esame il contributo delle diverse professionalità nel gruppo di lavoro "misto" non può esser posta in discussione". Ciò premesso in via preliminare, appare oltremodo evidente che, sul punto 4. il ricorso sia generico, senza alcun sostegno in fatto ed in diritto.

Come visto, il ricorrente erroneamente deduce che il progetto, caratterizzato da particolare complessità, non possa essere redatto e sottoscritto dal perito industriale in Elettrotecnica, erroneamente identificato -tout court- quale "Perito Industriale".

L'intervento oggetto di affidamento, mutuando la descrizione dal ricorso in appello (pag. 36) si compone della "redazione di un piano di gestione contenente analisi delle criticità e delle contromisure proposte, previsione di lavori di rifacimento e riordino degli impianti, con l'indicazione delle misure adottare per gli impianti da risanare o ricostruire; redazione del progetto definitivo con i lavori di messa in opera delle apparecchiature, degli impianti e dei sistemi finalizzati a generare risparmi, unitamente agli interventi tesi al rinnovamento degli impianti di illuminazione".

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

Infatti, i lavori posti a bando pubblico richiedono la "gestione integrata del servizio

di illuminazione pubblica comprendente le seguenti attività: fornitura di energia

elettrica – esercizio e gestione degli impianti – manutenzione ordinaria,

programmata e straordinaria – <u>progettazione, finanziamento ed esecuzio</u>ne dei

lavori iniziali diretti a: parziale rifacimento degli impianti, manutenzione

straordinaria ed ammodernamento, interventi volti a migliorare l'efficienza

energetica, adeguamento normativo, messa in sicurezza e contenimento

dell'inquinamento luminoso".

Per quanto riguarda la natura dell'appalto, il bando pubblico espressamente

prescrive che "in considerazione della durata, delle componenti economiche

costituenti l'importo annuo più oltre indicate, e più in generale della natura

dell'appalto nel suo complesso, i lavori rivestono carattere accessorio rispetto al

medesimo, dovendosi pertanto qualificare l'appalto in oggetto quale appalto di

servizi".

Infatti, la prestazione principale richiesta nel bando è la "gestione integrata del

servizio di illuminazione pubblica, comprendente la fornitura di energia elettrica,

esercizio e gestione degli impianti, manutenzione ordinaria, programmata -

preventiva e straordinaria". La prestazione accessoria riguarda "la progettazione

ed esecuzione dei lavori iniziali diretti a parziale rifacimento degli impianti,

manutenzione straordinaria ed ammodernamento, interventi volti a migliorare

l'efficienza energetica, adeguamento normativo, messa in sicurezza e contenimento

dell'inquinamento luminoso".

Per quanto precede, oggetto della prestazione professionale richiesta dal bando

pubblico al "progettista abilitato" è la "redazione di un progetto definitivo, che si

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

compone di tre categorie di interventi: a) lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature, degli impianti e dei sistemi di risparmio energetico e gestionale; b) lavori iniziali di rifacimento degli impianti oggetto di affidamento, di ammodernamento, di messa in sicurezza e adeguamento normativo; c) ulteriori interventi di rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica" (così, disciplinare di gara, pag. 15).

Sul punto, preme evidenziare che l'impianto di pubblica illuminazione, ai fini della sua classificazione tariffaria, "al pari di altri pubblici servizi, si avvale di un sistema di impianti collegati a rete per la diffusione dell'energia" (id. Cons. Stato-Sez. V, N.º 8090/2004), così che, ai fini dell'applicazione tariffaria, è possibile ricondurre l'impianto di pubblica illuminazione nella "Classe III - Impianti di servizi generali interni a ... gruppi di costruzioni civili" "C -Impianti di illuminazione", di cui all'art. 14 L. 143/49, come richiamata dal D.M. 4 aprile 2001.

Quindi, sebbene i corpi illuminanti siano particolarmente numerosi, va evidenziato che il sistema di illuminazione si compone di "semplici" impianti elettrici, collegati in rete per la diffusione di energia elettrica.

Per poter radicare correttamente la competenza del Perito Industriale ai fini della progettazione di un impianto di illuminazione pubblica, è necessario classificare la tipologia dell'intervento progettuale richiesto. A tal proposito, sul punto, pacifica giurisprudenza amministrativa ricorda che "gli impianti di pubblica illuminazione sono classificabili fra le applicazioni della fisica e non fra le opere edilizie" (T.A.R. Lazio-Sez. II, N.º 1920/91), "in quanto basati sulla utilizzazione dell'energia elettrica" (T.A.R. Lazio-Sez. II, N.º 1477/90).

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

A riguardo, ben può argomentarsi la competenza dei Periti Industriali alla

progettazione di impianti elettrici e di illuminazione a bassa tensione.

Innanzitutto, tali competenze, previste per legge, sono proprie di altre categorie

professionali, compresa la categoria dei Periti Industriali, come si può evincere

dall'art. 16 R.D. 275/29, che reca la disciplina della professione di Perito

Industriale.

Non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che questi professionisti possano svolgere

le funzioni indicate nelle Legge 46/90 (art. 14, ora D.M. 37/2008) e Legge 10/91

(art. 28): tanto si evince dall'art. 16 R.D. 275/29, dai curricula scolastici, ai quali va

attribuita una funzione di vera e propria integrazione della norma dettata in tema di

competenze. In particolare, la lett. d) dell'art. 16 attribuisce ai Periti Meccanici,

Elettricisti ed affini la progettazione, la direzione, l'estimo delle costruzioni di

quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non

richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale (così anche T.A.R. Sardegna,

N.° 9/2002); anche se – a rigor del vero – gli attuali programmi formativi

presso gli Istituti Tecnici ora prevedono sia la conoscenza sia l'applicazione

anche del calcolo infinitesimale nei termini di seguito rappresentati ed

approfonditi.

Come è noto, il quadro delle competenze si può verificare anche nella Tariffa

professionale dei Periti Industriali (L. 146/57) che, nell'elencare le opere in classi e

categorie oggetto dell'attività professionale del Perito Industriale, espressamente

menziona le attività progettuali e di esecuzione, per gli impianti elettrici, di

<<impianti

termoelettrici.

impianti

dell'elettrochimica

e

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

dell'elettrometallurgica>>, <<centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e

di conversione; impianti di trazione elettrica>>.

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 146/57 è considerata, in

giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito

Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento

professionale, emanato con R.D. 275/29 (in termini: Cass.-Sez. II, N.º 6728/87;

Corte Cost., N.º 199/93).

La prospettiva appena tracciata è riaffermata dalla lettera delle norme aventi ad

oggetto la << Titolazione e sostituzione dei programmi degli Istituti Tecnici>>, ed

in particolare dal **D.M. 9 Marzo 1994** (pubblicato in G. U. 2.5.94) segnatamente per

i programmi relativi al conseguimento del titolo di <<Perito Industriale per

l'elettrotecnica e l'automazione>>.

A tal fine, il D.P.R. 1222/61, recante i programmi di insegnamento per gli ITIS,

come modificato dal D.M. 9 Marzo 1994 dispone l'obiettivo formativo, per la

specializzazione in "elettrotecnica ed automazione" di:

"analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; analizzare le

caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione,

trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; partecipare al collaudo, alla

gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, sovrintendendo alla

manutenzione degli stessi; progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali

sistemi, con particolare riferimento ai dispositivi per l'automazione; progettare

realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche

sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; descrivere il

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e

scriverne il manuale d'uso".

Inoltre, il perito industriale "attende alla progettazione ed alla esecuzione di

impianti e di costruzioni elettriche. Egli deve pertanto avere una buona conoscenza

del disegno di impianti, delle costruzioni elettriche, dei materiali elettrici e della

loro tecnologia, delle apparecchiature e delle macchine elettriche, degli

apparecchi di regolazione e degli strumenti di misura e controllo.

Deve essere in grado di progettare e calcolare piccoli impianti di utilizzazione e

semplici macchine elettriche e deve inoltre, conoscere la tecnica delle misure di

laboratorio e del collaudo dei componenti circuitali e di macchine elettriche"

(DPR 1222/61, modificato ed integrato dal D.M. 9 marzo 1994).

Il quadro normativo - nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze

professionali e curricula formativi – si completa con il D.M. 445/91 ("Regolamento

per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera

professione di perito industriale"), come integrato dal D.M. 447/2000, il cui

Allegato B, nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica

attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale

nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell'indirizzo per l'Elettrotecnica

e l'Automazione, "Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed

industriali: dimensionamento, rappresentazione grafica normalizzata, norme di

sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e controlli anche automatizzati;

Alimentatori, convertitori, stabilizzatori. Circuiti di potenza con Transistori. Filtri,

multivibratori. Sensori, trasduttori, attuatori; Tecniche di comando, regolazione e

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

controllo. Tipo di regolazione, organi di regolazione. PLC. Azionamenti di potenza, controlli programmabili:

Macchine elettriche: funzionamento, impiego, regolazioni, strutture;

Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici;

Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti circuitali, di macchine e di impianti elettrici;

Manutenzione di impianti e di macchinario elettrico:

Preventivi di costo degli impianti elettrici, tariffazione dell'energia elettrica;

Soccorso d'urgenza, prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;

Normativa, leggi ed enti preposti".

Inoltre, per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali è necessario superare il relativo esame di Stato, previsto dalla Costituzione all'art. 33, co. 5., che "abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. N.º 77/64). Al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, "è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione" (Cass. Civ.-Sez. III, N.º 7023/99). "É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.).

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

Le prove scritte e/o scritto grafiche, previste dal Ministero dell'Istruzione al candidato agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale (di cui se ne depositano alcune, a titolo anche meramente esemplificativo) palesano in maniera incontrovertibile le conoscenze specifiche del Perito Industriale a risolvere quesiti recanti problematiche legate alla progettazione di impianti elettrici di diversa lunghezza per linee di trasporto di corrente elettrica trifase aerea.

Si aggiunga, altresì, che lo stesso DPR 328/2001, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", pur non modificando "l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione" (art. 1, comma 2), all'art. 55, co. 2, lett.d), prevede l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione "Elettrotecnica ed Automazione" al candidato in possesso della laurea nella classe 10 – "Ingegneria industriale", peraltro con una classe di laurea identica a quella prevista per l'accesso alla professione di Ingegnere - Sezione B, nella medesima materia di competenza, di cui all'art. 48, per il settore "ingegneria industriale".

E' appena il caso di considerare come, allo stato, il curriculum tecnico risulta essere particolarmente evidenziato nella prospettiva di riforma degli studi universitari, come disciplinati dal DPR 328/2001, il quale all'art. 46, comma 3, lett. a), prevede quale oggetto dell'attività professionale per il settore «ingegneria industriale», corrispondente alla classe di laurea 10, al punto 1) «le attività basate

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività

di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine, di impianti,

comprese le opere pubbliche>>, ed al punto 3 << le attività che implicano l'uso di

metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di

singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché

di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva>>.

Il regolamento presidenziale non è altro che una norma attuativa della riforma del

sistema formativo universitario, in attuazione dell'art. 17, co. 95, L. 127/1997, la

quale, a sua volta, recepisce i principi generali di riferimento per il riconoscimento

dei diplomi che comportano la maturazione di una formazione scolastica a fini

professionali, stabiliti nella datata Direttiva 89/48/CEE, ora sostituita dalla Direttiva

36/2005/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 206/2007.

Infine, non può escludersi a priori la competenza del Perito Industriale alla

progettazione di un impianto di pubblica illuminazione, dal momento che siffatta

limitazione non è sancita chiaramente dalle norme professionali di riferimento "e

quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro,

non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva" (in termini,

T.A.R. Campania, Salerno-Sez. I, N.º 1614/2006).

D'altra parte la qualificazione professionale del Perito Industriale

progettista dei lavori di cui si discute, risulta non solo dal titolo di studio, ma anche

dalla notevole esperienza maturata, anche nel campo di specifico interesse, come

evidenzia il curriculum versato in atti (sul punto, v. T.A.R. Campania, Salerno-Sez.

I, N.°1614/2006).

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

In via meramente subordinata, qualora l'Ill.mo Collegio non ritenga provata la

competenza alla progettazione dell'impianto di pubblica illuminazione de quo del

Perito Industriale, si aggiunge che l'attività di progettazione prescritta nel bando

riguarda la progettazione di 99 impianti elettrici, da considerarsi singolarmente

rispetto alla unitarietà della progettazione richiesta. Si tratta di "semplici" impianti

elettrici di illuminazione, la cui progettazione non incontra limiti rispetto alla sua

complessità, non rilevando la sua ripetitività.

Pertanto, onde ricondurre la questione nell'alveo di una esegesi normativa

costituzionalmente orientata, la questione del limite della competenza del Perito

Industriale, rappresentato dal calcolo infinitesimale, deve essere valutato alla luce

del regolamento professionale, di cui all'art. 16 R.D. 275/1929, in combinato

disposto con le disposizioni che ne regolano la formazione curriculare scolastica

(DPR 1222/1961 e s.m.i.), e quelle che qualificano l'accesso alla libera professione

(D.M. 445/1991 e s.m.i. e DPR 328/2001), previo il superamento dell'esame di

Stato abilitante, a norma dell'art. 33, co. 5, della Costituzione.

Ciò premesso, si evidenzia che quando si discute di "lavori di particolare o speciale

complessità", bisogna far riferimento alla "particolare complessità della

progettazione di complesse macchine elettriche, termiche o meccaniche, che

presuppongono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

A tal fine, occorre chiarire subito che, dal punto di vista spiccatamente tecnico, per

progettare gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di qualsiasi dimensione

ed estensione non è necessario l'utilizzo del calcolo infinitesimale!

Infatti, "per calcolo infinitesimale si intende il calcolo di derivate, la soluzione di

equazioni differenziali e il calcolo integrale. Lo studio rigoroso di un circuito

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

elettrico induttivo e/o capacitativi in regime transitorio, avviene tramite la

soluzione di equazioni differenziali, così come per valutare le sollecitazioni

termiche di un conduttore in condizioni di cortocircuito, ricorrendo all'integrale di

Joule.

Nessun progettista calcola l'integrale, per la semplice motivazione che non dispone

della funzione necessaria. Invero, il costruttore del dispositivo di protezione misura

sperimentalmente l'integrale di Joule in laboratorio e fornisce al progettista un

grafico che indica il valore di tale integrale per ogni valore della corrente presunta

di cortocircuito. Il progettista per scegliere il dispositivo (interruttore o fusibile)

adatto a proteggere un determinato cavo confronta il grafico suddetto con

l'energia specifica tollerabile del cavo.

In definitiva, il progettista, pur facendo uso di una quantità definita correttamente

tramite un integrale, NON utilizza il calcolo infinitesimale.

Questo caso è emblematico di una situazione generale: il progettista di impianti

elettrici non necessità del calcolo infinitesimale.

L'impianto elettrico a questi fini non include le strutture portanti, come tralicci,

basamenti o fondazioni che richiedano l'impiego della scienza delle costruzioni"

(così: Prof. Vito Carrescia, Ordinario di Sistemi Elettrici per l'energia al

Politecnico di Torino, nonché Direttore di TuttoNormel, parere pro veritate del

29.03.2004, che si deposita).

Alla stessa conclusione, attraverso diversa argomentazione, giunge il **Prof. Ing.** 

Alfredo Sacchi, ordinario di Fisica Tecnica, di Complementi di Impianti

termotecnici e di Reti di trasporto fluido presso la Prima e la Seconda facoltà del

Dipartimento energetica presso il Politecnico di Torino, il quale, nel parere pro

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

veritate del 10 marzo 2004, espressamente affermava che "in molti casi

ingegneristici, l'integrazione di una espressione infinitesimale viene effettuata

numericamente facendo il processo inverso a quello della riduzione ad infinitesimo

della grandezza piccola ma finita; si ottiene quindi un"integrazione" numerica

attraverso operazioni sulle "differenze finite" o direttamente su elementi fisici

piccoli ma non infinitesimi, chiamati "elementi finiti". In tal modo, si aggirano

tutte le sofisticazioni matematiche dell'analisi infinitesimale ottenendo risultati non

esatti ma sufficientemente precisi per le applicazioni ingegneristiche. I computer

permettono di affrontare in questo modo situazioni anche molto complesse

assolutamente irraggiungibili attraverso i metodi classici dell'analisi

infinitesimale" (parere pro veritate, che si deposita).

Si consideri che il R.D. 27529 è stato emanato in un'epoca nella quale le

calcolazioni venivano sviluppate senza l'ausilio degli attuali strumenti di

elaborazione dei dati, di uso quotidiano per i professionisti di matrice tecnica. Di tal

che, il limite previsto dalla norma del 1929 circa il calcolo infinitesimale va

relativizzato ai casi specifici, che di volta in volta vengono in considerazione

nell'attualità.

Pertanto, alla luce di quanto precede e nella prospettiva di una indagine

ermeneutica dei limiti previsti dalle norme di riferimento in merito alle competenze

professionali del Perito Industriale che sia costituzionalmente orientata, è

necessario considerare che "i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono

null'altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per

caso. Infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a

presupposti "flessibili" <u>la determinazione</u> di competenze che postulano cognizioni

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia

può subire nel tempo" (in termini, Corte Costituzionale N.º 199/93)

Alla stregua della legislazione vigente, supportata da pacifica giurisprudenza

amministrativa, si rileva chiaramente che i Periti Industriali sono legittimati, dai

regolamenti professionali e dalle leggi di tariffa, ad effettuare la progettazione di

impianti elettrici.

"Gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita

preparazione professionale. D'altra parte, tale conclusione è confermata dalla

considerazione che l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina

della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di

competenza in materia di impianti tecnologici; ... omissis ..., deve ritenersi che

l'affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti industriali significhi

l'esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri" (Cons. Stato, cit.,

in termini, anche: TAR Abruzzo, L'Aquila, n.º 14/96..

D'altronde, a fronte dell'esplicita individuazione legislativa delle competenze, "ai

sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile area di competenza non

esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto, disattesa

l'interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso

canone di esclusività monopolistica" (T.A.R. Toscana -Sez. I, N.º 463/98.

Inoltre, non può sottacersi che le direttive comunitarie sulla prestazione dei servizi

professionali, si preoccupano di chiarire in maniera incontestabile i criteri a cui

devono informarsi le stazioni appaltanti pubbliche nell'affidamento di incarichi che

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

importano servizi professionali (si veda, da ultimo, la circolare Min. Infrastrutture 16.11.2007, N.º 2473, in G.U.-SG, 21.11.2007, N.º 271).

Tale circolare, di "Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura", "al fine di assicurare uniformita' e omogeneita' di comportamenti", ha ribadito l'obbligo per le stazioni appaltanti del principio di:

- a) Proporzionalità: il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento;
- b) Trasparenza: il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attivita' in modo visibile a tutti, dando pubblicita' ai propri atti.

Nel caso di specie, si tratta di attività di progettazione che si sostanziano in attività professionali non espressamente riservate che possono essere svolte anche dai Periti Industriali.

In applicazione di tali principi, <u>l'Amministrazione</u> **non** ha violato i principi di imparzialità, garantiti dalla Costituzione (art. 97) ed i principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento, recepiti con L. 62/2005 e **non** ha errato nel valutare la prestazione professionale svolta dal Perito Industriale per l'esecuzione dell'appalto *de qua*, come attività rientrante nelle competenze specifiche del Perito Industriale ad esso attribuite ex lege.

A riguardo, il comma 8 del preambolo sul "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.

4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10 (D.P.R. 26.8.1993 n. 412)" specifica, in

#### Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

modo inequivocabile, che a riguardo sono state sentite le categorie interessate ed i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali, riconfermando così solo ai soggetti appartenenti a queste due Categorie professionali la competenza in materia impiantistica e dei consumi energetici.

Inoltre, la **L. 428/91**, recante "Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature", all'art. 3 stabilisce che "**ingegneri e periti industriali** sono abilitati allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2 ovvero:

- "a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione ... (omissis);
- b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato... (omissis);
- c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti ... (omissis);
- d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani ... (omissis)".

Lo svolgimento delle attività di verifica della sicurezza degli impianti "presuppone una specifica competenza professionale in relazione alla particolare tipologia delle opere in questione e dei relativi accertamenti da compiere", come sostiene costante giurisprudenza amministrativa (vedi: TAR Lazio-Sez. III Ter, N.° 1698/2003;

Avv. Isabella María STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

Cons. Stato-Sez. VI, N.° 1876/97; TAR Lazio-Sez. III, N.° 360/95; TAR Lombardia-Sez. I, N.° 3026/2001).

Pertanto, le attività di verifica della sicurezza degli impianti, di cui alla all'art. 14 L. 46/1990 (non abrogato dal D.M. 37/2008), possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati.

In questo senso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella proc. N.º S/598, su segnalazione in relazione al DPR 462/2001, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, con nota 18.2.2004, N.º 13662, espressamente riteneva che "l'espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie".

Si ricorda, a tale riguardo, che l'art. 14 L. 46/90 stabilisce che "Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le u.s.l., i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'ISPESL hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze...".

Esse si sostanziano in una "serie di attività specifiche di accertamento", che presuppongo la conoscenza di impiantistica pura e dell'applicazione della fisica, dell'elettromagnetismo, ad es. per gli impianti elettrici, della termologia, della dinamica e della meccanica dei corpi fluidi, per quanto riguarda gli impianti termici, di riscaldamento e di condizionamento, che sono appannaggio delle

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

professioni intellettuali, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge (cfr. TAR Lazio-Sez. III, N.° 360/1995; TAR Liguria, N.° 137/2005).

A tal fine, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D.M 37/2008) e 10/1991, il **Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII**, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con nota 17.11.99, N.° 7/09003002F8/4143/V, affermava l'insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purchè dotati di adeguata specializzazione, potessero svolgere le attività indicate negli art.li 14 L. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

"... Come detto, la legge 30.12.1991, n. 428 ... ha stabilito che gli enti indicati all'art. I della stessa legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti antideflagranti.

E ciò induce a rtenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione, Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici".

Di questo tenore, anche la **Prefettura di Terni**, la quale con nota 17.2.96, N.° 292/9.C.1 (che si deposita) in ordine all'applicazione delle leggi 46/1990 e 10/1991 testualmente affermava che "le figure professionali che possono essere preposte alla progettazione, il collaudo e le verifiche degli impianti in questione sono Ingegneri e Periti Industriali".

Ai sensi già della L. 46/1990, ora del D.M. 37/2008, "Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono

dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell'ambito delle

rispettive competenze". Di tal che, "i professionisti che possono progettare

l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1,

comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.M. 37/2008, per i quali risulta

obbligatoria la redazione del progetto nei limiti di cui all'art. 4, sono gli ingegneri

ed i periti industriali iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive

competenze". Infine, "I Periti Industriali, iscritti nel proprio albo professionale,

indipendentemente dalla loro specializzazione, possono progettare, secondo le

specifiche competenze tecniche, gli impianti individuati nell'art. 5 secondo comma

del D.M. 37/2008.

Il Consiglio di Stato-Sez. VI, nella sentenza N.º 1878, ha affermato che "le

attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza,

presuppongono un'apposita preparazione professionale". "... L'art. 16 del R.D. 11

febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali,

contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti

tecnologici".

Anche il TAR Lazio-Sez.III Ter, nella sentenza N.º 360/95, ha riaffermato

l'esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in

ordine alle attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività

impiantistiche rientrano prestazioni basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica,

della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o

dell'elettromagnetismo.

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

"Anche il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni, nel parere 7/60/21408, ha concluso che la competenza della progettazione e direzione degli impianti elettrici di illuminazione cittadina spetti ai periti industriali" (così, TAR Abruzzo- L'Aquila, n.º 14/96).

La decisione del Collegio di prime cure è stata richiamata dalla più recente decisione del TAR Liguria-Sez. II, N.º 137/2005, la quale nel caso della progettazione di un impianto elettrico ed a gas ha stabilito che "relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da un professionista ingegnere o perito industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche".

Inoltre, la Legge 10/91 ha previsto che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell'ambito delle rispettive competenze.

La Legge 46/90 ha inteso sottoporre a specifica disciplina l'installazione di particolari categorie di "impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso", (v. art. 1, co.1, D.M. 37/2008), atteso il contenuto di pericolosità in essi insito ed ai fini dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia. Si tratta, pertanto, di una normativa speciale di rigorosa interpretazione, al fine di non vanificare lo scopo di tutela dell'integrità fisica dei consociati ad essa espressamente sottesa.

Tale scopo viene raggiunto attraverso molteplici meccanismi, così sintetizzabili: la selezione delle imprese installatrici; l'obbligo di una progettazione specifica e

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

distinta per ben cinque categorie di impianti relativi ad edifici di uso civile (esclusi

quelli idrosanitari e di sollevamento di persone e cose) e per tutti gli altri immobili

(impianti tutti caratterizzati, per la loro realizzazione, dall'impiego di elevata

tecnologia e di speciali e complesse conoscenze tecniche e di esperienza) ad opera

di professionisti iscritti in albi professionali secondo le rispettive competenze (art.

5, co. 2, D.M. 37/2008); la previsione di particolari caratteristiche dei materiali e

degli impianti (art. 6 D.M. 37/2008); l'attribuzione alle pubbliche amministrazioni

competenti di un potere di accertamento tecnico ai fini della verifica della

conformità dell'impianto alle prescrizioni di legge, al cui esito può essere

condizionata l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 L.46/90, nonché la stessa

abitabilità o agibilità dell'edificio (art. 9 D.M.37/2008).

Il rilievo centrale, per quanto riguarda la individuazione dei professionisti abilitati,

resta quello enunciato nell'art. 5, co. 1 D.M. 37/2008, alla cui stregua, "Per

l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo

1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva

l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casì

indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi

professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta"; principio che

risulta, poi, confermato anche per quanto riguarda i collaudi e gli accertamenti di

conformità alle disposizioni della normativa di settore dal successivo art. 14 L.

46/1990, che menziona << la collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito

delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1° (ora art. 5 D.M.

37/2008)>>.

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

Orbene, la legge riferendosi alle "competenze professionali" ha inteso ricostruire le

stesse nell'ambito non solo delle competenze attribuite dai singoli ordinamenti

professionali, ma in ragione delle particolari cognizioni ed esperienze tecnico-

formative che caratterizzano le attività richieste, che per altro risultano

espressamente indicate nel Regolamento di cui al D.M. 37/2008, in materia di

sicurezza degli impianti, il quale rappresenta il complesso normativo di esplicito

riferimento per enucleare le "competenze" di cui all'art. 5, che restano quelle dei

rispettivi Albi professionali, interpretati in relazione alla natura delle conoscenze

specificamente richieste per la particolare tipologia delle opere in questione e per i

relativi accertamenti o le connesse verifiche.

In questa prospettiva, pertanto, vi è la necessità di ritrovare la ratio dell'intervento

normativo, che risiede nell'aver dato autonoma rilevanza al "settore degli impianti

tecnici", e di averli così definitivamente distinti dalla mera progettazione ed

esecuzione delle strutture edilizie in cui "gli impianti" possono trovare

collocazione.

E' per ciò che già l'art. 4 L.46/90 ha imposto la redazione di un'autonoma relazione

tecnica per l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli

che utilizzano il gas, degli ascensori ..., ed ha con ciò scorporato concettualmente

queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione (Tar

Liguria-Sez. II, N.º 166/2006).

Pare sufficientemente chiarita la differenza tra le nozioni di edilizia civile, come

realizzazione di opere murarie e quelle relative alle attività che costituiscono

applicazioni della fisica.

Avv. Guerino FERRI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. 06.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44 e-mail: avv.gferri@libero.it Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827 pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

In quest'ultimo ambito rientrano le prestazioni basate sull'utilizzazione

dell'energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della

meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo (T.A.R. Lazio-Sez. III, N.º

360/1995). Ora, il progetto da assentire riguardava un impianto elettrico e a gas

relativo ad una unità immobiliare nella quale viene esercitata un'attività

commerciale.

Ne discende, attesa la natura dell'impianto medesimo, che il relativo progetto non

poteva essere sottoscritto da un Architetto, ma da un ingegnere o perito

industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni

tecnico-scientifiche".

Infine, alcun pregio conserva la censura, relativa alle attività di scavo e di

calcolazione del cemento armato per i plinti di fondazione di sostegno dei pali, di

cui la ricorrente pretende siano stati sottoscritti dal "Perito Industriale

Elettrico/Elettronico" (sic!), in violazione delle norme in materia di competenze

professionali. Sul punto, si contesta estensivamente l'assunto, dal momento che il

Perito Industriale non ha sottoscritto tali elaborati progettuali. Le calcolazioni delle

strutture portanti le palificazioni sono state eseguite da professionista abilitato ex

lege alla progettazione delle opere edilizie indicate, come individuato

espressamente nel progetto esecutivo (allegato 9).

Infatti, la progettazione dei "sostegni" (palificazione) degli impianti di pubblica

illuminazione è ontologicamente autonoma e disgiunta rispetto alla progettazione

impiantistica. Peraltro, la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni, per il cui

svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale, è rigorosamente

personale, atteso che la firma, costituendo l'unico strumento di sicura

Avv. Isabella Maria STOPPANI

Via Matteo Farro n. 4 - 84127 SALERNO Tel. O6.42.00.84.29 fax 06.42.00.84.44

e-mail: avv.gferri@libero.it

Via Brenta n. 2/a - 00198 ROMA Tel. 06.854.87.84 fax 06.84.17.827

pec: isabellamaria.stoppani@legalmail.it

riconducibilità del progetto al suo estensore, offre inequivocabilmente la certezza

che il progetto sia stato redatto dal tecnico abilitato che ne assume la relativa

responsabilità" (T.A.R. Calabria, 02/05/1991, n. 253).

Sul punto, non sono ravvisabili principi di subordinazione di un tecnico rispetto ad

una altro, quando entrambi concorrono, limitatamente alla propria attività

progettuale a competenza specifica, alla realizzazione di un incarico di

progettazione, che, in quanto comprensivo di più fasi, presuppone il concorso di

variegate figure professionali, ognuna legata al proprio ambito progettuale, senza

vincolo di subordinazione.

Si insiste per il rigetto del ricorso in appello della Soc

p.a., vinte le spese.

Fax: 06.

Pec:

Roma, 13 ottobre 2010

Avv. Isabella Maria Stoppani

Avv. Guerino Ferri